

## Valorizzazione transitoria degli sbilanciamenti effettivi in presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Delibera 121/2020/R/eel

Osservazioni di Elettricità Futura

15 maggio 2020

Ringraziando l'Autorità per la preziosa opportunità di confronto, riportiamo le nostre osservazioni sulla disciplina per la valorizzazione transitoria di sbilanciamenti effettivi per ciò che nello specifico riguarda l'importante aspetto della durata di applicazione delle disposizioni previste, rimandando, per le ulteriori considerazioni sui contenuti del provvedimento, ai contributi direttamente trasmessi dai nostri associati.

La Delibera deve essere intesa come un provvedimento "straordinario", nato inevitabilmente dalla necessità di agire per limitare gli impatti negativi che l'emergenza da Covid-19, in vigore dal 10 marzo scorso e il conseguente lockdown, ha provocato e sta tuttora causando sul sistema e sui mercati energetici italiani. Desideriamo quindi innanzitutto evidenziare che, proprio a causa della sua natura eccezionale e "straordinaria", **il periodo di applicazione della Delibera dovrebbe essere correlato alla durata del contesto emergenziale** puntando invece il più possibile verso il raggiungimento di una soluzione di regime, **nell'ambito del processo per la riforma del dispacciamento elettrico avviato lo scorso anno con il DCO 322/2019/R/eel**. Tale processo dovrà procedere nel modo più celere possibile al fine di rispettare le tempistiche ipotizzate in fase di consultazione e garantire il completamento della revisione della disciplina.

Elettricità Futura desidera, inoltre, esprimere alcune considerazioni in merito al regime di valorizzazione transitoria degli sbilanciamenti delineato dall'Autorità basato sull'imposizione di cap & floor ai valori delle offerte MSD che concorrono alla formazione del prezzo di sbilanciamento.

In particolare, Elettricità Futura segnala possibili profili di difformità della disciplina proposta con la normativa europea, in particolare con l'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento Europeo 2019/943, che prevede che non vadano, in condizioni normali, imposti limiti alla formazione dei prezzi sui mercati dell'energia e del bilanciamento, compresi i prezzi di sbilanciamento. Possibili profili di contrasto si evidenziano anche rispetto al Regolamento Balancing (2195/2017) che all'art. 55 prevede vincoli minimi ai prezzi di sbilanciamento negativo e dei vincoli massimi ai prezzi di sbilanciamento positivo, con un approccio diverso rispetto alla regolazione di cui alla 121/2020.

Questo elemento potrebbe indebolire la solidità giuridica del provvedimento nella misura in cui venisse esteso al di là della durata dello stato di emergenza.

Riteniamo che non possa essere una situazione emergenziale quale quella della crisi sanitaria in corso a dettare nuove regole e modifiche strutturali alla disciplina vigente, modificata transitoriamente a partire dal 10

marzo. Alla luce peraltro dell'esperienza degli ultimi anni, con le molteplici consultazioni, successive delibere, nonché contenziosi in materia, riteniamo **importante che le future modifiche alla disciplina degli sbilanciamenti e, in generale, del dispacciamento debbano essere implementate seguendo un approccio olistico, ordinato e soprattutto coordinato con la regolazione a livello europeo.**

**Qualsiasi modifica sostanziale alla regolazione degli sbilanciamenti dovrà passare necessariamente da un'apposita fase di consultazione e**, come detto in premessa, puntando il più possibile verso il raggiungimento di una soluzione di regime.

Nel caso invece in cui ulteriori interventi emergenziali di natura transitoria dovessero risultare indispensabili sulla base dell'evoluzione dell'emergenza da Covid-19, tali interventi dovranno essere valutati tenendo conto del contesto di mercato e della situazione del paese, evitando misure con efficacia retroattiva.

In relazione ai termini temporali di applicazione delle misure, riteniamo fondamentale che l'Autorità le comunichi con adeguato anticipo agli operatori l'eventuale estensione delle misure della Delibera 121/2020/R/eel oltre il 30 giugno, o il diverso assetto della disciplina degli sbilanciamenti previsto - sia che si ritorni alla regolazione in vigore prima del 10 marzo, che nel caso in cui siano adottate nuove regole - dovrebbe essere auspicabilmente reso noto già entro la fine di maggio o al massimo entro i primi giorni di giugno.

Per ciò che più nello specifico attiene ai prezzi di sbilanciamento, in attesa della riforma della valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi prospettata nel TIDE e applicando lo stesso principio volto alla riduzione del rischio prezzo di sbilanciamento anche per le UP abilitate suggeriamo di considerare l'applicazione del prezzo medio ponderato, maggiormente cost reflective, in luogo del dual price marginale, come peraltro suggerito dal target model UE e in particolare dalle *Electricity Balancing Guidelines*. Elettricità Futura ritiene che prezzi di sbilanciamento così definiti per le unità abilitate costituiscano un incentivo sufficiente al rispetto dei programmi vincolanti in esito a MSD e MB e, allo stesso tempo, riflettano in maniera più adeguata l'effettivo costo sostenuto dal TSO per la messa in atto delle azioni correttive necessarie a garantire il bilanciamento del sistema.

Richiediamo inoltre che nell'esecuzione dei controlli sulla corretta programmazione degli operatori siano adottati dei parametri aggiornati, commisurati e coerenti con la situazione che il mercato e le imprese dell'energia stanno vivendo. Ciò al fine di evitare l'avvio di procedimenti sanzionatori per attività di programmazione scorrette in una fase in cui l'attività di programmazione, data la situazione emergenziale imprevista e le misure di contenimento, entrambe dall'evoluzione sconosciuta, è estremamente complessa da eseguire.

Elettricità Futura infine richiede che anche la pubblicazione dei dati preliminari relativi ai prezzi di sbilanciamento venga strutturata con le nuove formule previste dalla Delibera 121/2020 (nuovo articolo 79 dell'Allegato A della delibera 111/06), e sia effettuata da Terna entro 30 minuti dal periodo di consegna. Elettricità Futura domanda inoltre che vengano pubblicati a consuntivo, in aggiunta alle informazioni già oggi pubblicate da TERNA, anche i prezzi medi MSD a salire e a scendere non modificati ai sensi della presente disciplina, in modo da poter mantenere e successivamente analizzare una base storica omogenea dei prezzi. Infine, dovrebbe essere mantenuta sul portale Sunset la serie del costo variabile del turbogas che, al momento,

Terna sovrascrive di settimana in settimana con il dato aggiornato. Tale dato storicizzato è utile agli Utenti per permettere di conciliare gli importi della fattura di sbilanciamento di Terna.